

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23: LE DISPOSIZIONI FISCALI CONTENUTE NEL "DECRETO LIQUIDITÁ" Agenzia delle Entrate - Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 -

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 9/E del 13 aprile 2020,** ha fornito numerose precisazioni a richieste di chiarimento avanzate nei giorni scorsi da CONFATIGIANATO IMPRESE.

SOSPENSIONE DI ALCUNI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Sospesi i versamenti IVA, delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute delle addizionali regionali e comunali, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL, dovuti nei mesi di aprile e maggio 2020.

La novità dell'attuale sospensione è che la platea dei soggetti interessati è:

- in linea generale, caratterizzata dal volume di ricavi/compensi (il discrimine è 50 milioni di euro), e dalla riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 (33% o 50% di riduzione);
- per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dell'IVA opera in presenza della riduzione del fatturato (33%) a prescindere dal volume di ricavi/compensi.

Nello specifico, si fornisce il quadro delle sospensioni per i mesi di aprile e maggio 2020, che riguarda i soggetti di seguito individuati, alle condizioni indicate e per i versamenti di volta in volta specificati.

- a) SOGGETTI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO, CON UNA DIMINUZIONE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33% NEL MESE DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019;
- b) Soggetti in tutto il territorio nazionale, con ricavi o compensi del 2019 <u>superiori</u> a 50 milioni di euro, con una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- c) SOGGETTI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CHE HANNO INTRAPRESO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE DOPO IL 31 MARZO 2019.

La sospensione per i predetti soggetti di cui alle lettere a), b) e c), riguarda:

- IVA,
- ritenute lavoratori dipendente e assimilato,
- addizionali regionali e comunali,
- contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL.

CRITERI DI CALCOLO DEL "CALO DEL FATTURATO"

L'Agenzia delle Entrate, nella *circolare n. 9/E/2020*, ha fornito chiarimenti sulle modalità di determinazione. In sintesi:

• <u>il requisito del calo è "disgiunto"</u>: ai fini della sospensione, va osservata la riduzione del calo del fatturato/corrispettivi (del 33% o del 50%) del mese di marzo

2020 rispetto al mese di marzo **2019**, per valutare se spetta la <u>sospensione per i versamenti da eseguire ad aprile 2020</u>. Analogamente, va osservata la **riduzione** del calo di **fatturato/corrispettivi** del *mese di aprile 2020* **rispetto** al mese di *aprile 2019*, per **valutare** se spetta la **sospensione dei versamenti** da eseguire nel mese di **maggio 2020**. Potrà, quindi, verificarsi una situazione in cui il contribuente potrebbe avere diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile; o viceversa.

- <u>Il calcolo del fatturato</u> va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, <u>hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019</u> (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
- <u>Data fattura</u>: la data da prendere a riferimento è quella di "<u>effettuazione dell'operazione</u>" che, per le <u>fatture immediate e i corrispettivi</u>, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la <u>fattura differita</u> è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. **Esempio**, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno:
 - escluse le <u>fatture differite</u> emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019;
 - incluse le <u>fatture differite</u> di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Delle medesime considerazioni si dovrà tener conto nel calcolo del fatturato relativo al mese di aprile 2020 e 2019;

- <u>contribuenti trimestrali ordinari</u>: per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente, la verifica della condizione di riduzione del fatturato è effettuata in relazione <u>ai soli mesi di marzo ed aprile</u> (del 2020 rispetto al 2019). Pertanto, per beneficiare della sospensione del termine del 16 maggio 2020 (liquidazione del 1° trimestre 2020), il contribuente deve aver subito il calo del fatturato del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- contribuenti trimestrali "speciali": nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall'art. 74, comma 4, ultimo periodo, per il calcolo del calo del fatturato dei citati mesi (marzo e aprile 2019 e 2020) deve farsi riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei citati mesi indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell'agevolazione concessa a tali contribuenti, alla liquidazione del trimestre successivo;
- <u>sospensione della rate di versamento dell'IVA annuale</u> in scadenza ad aprile e maggio 2020: nella sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all'imposta sul valore aggiunto, sono compresi i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

SOSPENSIONE RITENUTE PER I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E PROCACCIAMENTO CON VOLUME D'AFFARI NON SUPERIORE A 400.000 EURO

La norma proroga la sospensione prevista in favore dei **soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019**, del *non assoggettamento dei ricavi e dei compensi* percepiti nel periodo compreso **tra il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) **e il 31 maggio 2020** (in luogo del 31 marzo 2020) <u>alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni</u> inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari da parte del sostituto d'imposta.

La facoltà può essere esercitata a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In tal caso, gli stessi possono chiedere al sostituto di non assoggettare a ritenuta d'acconto i compensi del periodo 17 marzo 2020-31 maggio 2020.

La ripresa della riscossione delle ritenute sospese avviene, senza sanzioni ed interessi, entro il:

- 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020), in unica soluzione;
- mediante rateizzazione fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi:
- con versamento tramite F24 e con utilizzo di uno specifico codice tributo di prossima emanazione.

METODO PREVISIONALE ACCONTI DI GIUGNO 2020 PER LE IMPOSTE DIRETTE E IRAP

Di regola, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (*metodo "storico*"). *In alternativa*, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al *metodo "previsionale*".

In tal caso il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta <u>presumibilmente dovuta per l'anno in corso</u>, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

Questa scelta, se da un lato può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, normalmente espone il contribuente al rischio di eseguire versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria COVID19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico".

La norma stabilisce, **solo per il periodo d'imposta 2020**, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro il margine del 20%.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- l'inapplicabilità delle sanzioni si riferisce (oltre che all'IRPEF, IRES e IRAP, espressamente individuate) anche:
 - all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari.
 - > alla cedolare secca sul canone di locazione,
 - > all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)
 - > all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).
- deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020.
- È possibile sanare con il *ravvedimento operoso l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto* (in tal caso versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata).

La disposizione si applica a entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo.

REMISSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che scadevano il 20 marzo 2020 si considerano regolarmente effettuati se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

La disposizione "*sana*" i versamenti che, non essendo stati eseguiti entro il 20 marzo 2020 sono stati eseguiti con ritardo e comunque **non oltre il 16 aprile 2020**.

<u>DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA</u> DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Solo per l'anno 2020 è differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, le certificazioni possono essere trasmesse, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni **contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata** (modello 730) potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (2 novembre 2020).

PROROGA VALIDITA' "DURC" FISCALI

La norma proroga espressamente la validità dei certificati in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate (cd. "DURF"). La proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 **prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020**.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

La disposizione in argomento modifica le scadenze per il pagamento **dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche.

Per definire la data di scadenza del versamento l'Agenzia chiarisce che occorrerà tener conto dell'ammontare dell'imposta di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo trimestre:

- se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio.
- Tale ultima scadenza potrà essere ulteriormente prorogata nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dell'imposta di bollo, <u>determinato dalla somma dell'importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell'anno solare</u>, sia ugualmente inferiore a 250 euro. In tal caso, infatti, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.

La disposizione **non modifica i termini di versamento** relativi all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel **terzo** che nel **quarto trimestre** dell'anno solare.

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

Estende le tipologie di spese ammesse al **credito d'imposta** attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro includendovi anche quelle relative **all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di **altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono altresì compresi i detergenti mani ed i disinfettanti.

Il **credito d'imposta**, da attribuirsi fino all'importo **massimo di 20.000 euro**, ammonta al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.